

Modifiche alla deliberazione IX/4069 del 19/09/2012 “Determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall’applicazione di misure fitosanitarie, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 31/2008”

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L169 del 10-07-2000;

VISTA la Direttiva 2002/36/CE della Commissione del 29 aprile 2002 recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L 116 del 3-05-2002;

VISTA la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L 355 del 30-12-2002;

VISTO il regolamento (CE) della Commissione europea del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n.70/2001, e in particolare l’art.10 (Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie) e l’art 23 nel quale al par.1 si stabilisce che il periodo di applicabilità del regolamento sia dal 01/01/2007 al 31/12/2013; e al par. 3 che i regimi di aiuto esentati a norma del citato regolamento continuino a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza;

VISTO il regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, sostituendo il secondo comma par.1 art. 23 del reg 1857/2006 ed estendendo il periodo di validità di detto regolamento fino al 30/06/2014;

VISTE la Decisione di Esecuzione della Commissione del 1 marzo 2012 n. 138 relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di *Anoplophorachinensis* (Forster) e la Decisione di Esecuzione della Commissione del 5 dicembre 2012 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di *Pseudomonassyringaepv. actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;

RICHIAMATI i seguenti decreti di lotta obbligatoria nazionali e regionali che definiscono le misure di lotta contro i principali organismi nocivi da quarantena:

- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophorachinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana (G.U. serie generale n. 21 del 25 marzo 2013);
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 7 febbraio 2011 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonassyringaepv. Actinidiae* (G.U. Serie generale n. 69 del 25 marzo 2011);

- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 10 settembre 1999 n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica (G.U. Serie Generale n.243 del 15 ottobre 1999);
- Decreto del Dirigente della Struttura della Regione Lombardia "Servizi fitosanitari e assistenza alle imprese" 3 agosto 2009 n. 8033, "Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora glabripennis* in Regione Lombardia", provvedimento di attuazione della Decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/CE);

VISTI

- il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il d.lgs. 9 aprile 2012, n. 84 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96";

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.IX/4069 del 19/09/2012 "Determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 31/2008";

DATO ATTO che:

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" stabilisce all'art. 48 che il Servizio fitosanitario nazionale sia costituito dal Servizio fitosanitario centrale che opera presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dai Servizi fitosanitari regionali;
- al Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49 sono stati affidati diversi compiti, come la cura dei rapporti con l'Unione Europea, il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione delle normative fitosanitarie nel territorio nazionale e la predisposizione dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria e la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria;
- ai Servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell'art.50, sono affidate le mansioni relative all'applicazione sul territorio delle normative fitosanitarie e la prescrizione sul territorio di propria competenza di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per impedire o ridurre la diffusione di organismi nocivi, nonché la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- la Regione Lombardia con L. R. 5 dicembre 2008, N. n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" in particolare:
 - I. all'art. 64 ha affidato all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) le mansioni delle attività gestionali sul territorio delle funzioni del servizio fitosanitario regionale;

- II. all'art. 73 stabilisce che "nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, la Regione può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e di controllo delle malattie";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 978 del 15 dicembre 2010 *"Approvazione degli schemi essenziali di convenzioni quadro tra la Giunta Regionale e gli enti dipendenti"* e la convenzione quadro tra la Giunta Regionale ed ERSAF sottoscritta il 25.02.2011 e registrata il 7.03.2011, n. repertorio 1499;

DATO ATTO che i paragrafi 4, 5, 6 e 8 dell'art. 10 del reg. (CE) n. 1857/2006 stabiliscono che:

- i pagamenti, ovvero gli aiuti finanziari alle imprese, devono essere erogati in relazione alle fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste (paragrafo 4);
- gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo (paragrafo 5);
- gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori (paragrafo 6);
- i regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite (paragrafo 8);

DATO ATTO inoltre che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi delle norme comunitarie (GUCE C 244/2004);

CONSIDERATO che :

- le possibilità di eradicazione dei diversi organismi nocivi presenti sul territorio lombardo in funzione della loro diffusione, delle tipologie produttive nella regione ed in particolare degli ingenti danni che la diffusione di fitopatie da quarantena possono arrecare alle attività vivaistiche, ai frutteti specializzati, al verde pubblico e privato, rende necessaria la definizione di specifici piani di eradicazione per i seguenti organismi nocivi:
 - *Anoplophorachinensis*;
 - *Anoplophoraglabripennis*;
 - *Erwiniaamylovora*;
 - *Pseudomonassyringaepv. Actinidia*;
- per poter legittimamente attivare le misure fitosanitarie di eradicazione delle fitopatie sopra richiamate è necessario adeguare la deliberazione della Giunta Regionale n IX/4069 del 19/09/2012 alle disposizioni del par. 4 art. 10 del reg 1857/2006, integrandola quindi con il programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophorachinensis*, *Anoplophoraglabripennis*, *Pseudomonassyringaepv. actinidiae*, *ErwiniaAmylowora*;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopraesposte di approvare il “Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophorachinensis*, *Anoplophoraglabrippennis*, *Erwinia amylovora*, *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*, e criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole” allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono indicate le misure fitosanitarie di eradicazione, i criteri per l’assegnazione e le relative stime economiche per la determinazione del danno arrecato dall’applicazione delle misure stesse;

PRESO ATTO che gli eventuali indennizzi avverranno solo sulla base delle disponibilità del bilancio presenti sul capitolo 16.01.203.5646 per l’annualità 2014;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il “Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophorachinensis*, *Anoplophoraglabrippennis*, *Erwinia amylovora*, *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*, e criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole” allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’allegato A della deliberazione IX/4069 del 19/09/2012 “Determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall’applicazione di misure fitosanitarie, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 31/2008”;
2. di prevedere che la presente deliberazione sia attuata nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1857/2006, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), ed in particolare all’art. 10 (Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie), art. 18 (Fasi preliminari alla concessione degli aiuti), art. 19 (Cumulo);
3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 20 del Reg. (CE) n. 1857/2006, la sintesi delle informazioni relative alla misura descritta nell’allegato al presente decreto, ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione europea e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione;
4. che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi delle norme comunitarie (GUCE C 244/2004);
5. di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione sarà attuato solo a seguito della pubblicazione della scheda con le informazioni sintetiche del regime, sul sito Internet della Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea;
6. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente l’erogazione dei contributi a compensazione dei danni per le fitopatie indicate e accertate secondo i criteri contenuti nell’Allegato A;
7. che gli eventuali indennizzi avverranno solo sulla base delle disponibilità del bilancio presenti sulla UPB 3.1.0.3.35.5646 per l’annualità 2014;
8. di prevedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO